



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Treviso, nella persona del dr. Rizzo Luigi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 5246/19 R.G. promossa con atto di opposizione depositato in cancelleria in data 12.07.19

da

, rappr. e dif. dall'avv. F. Capraro,

parte opponente

contro

Sindaco p.t. di Treviso, rappr. e dif. dagli avv. ti Coniglione/De Piazzì,

parte opposta

In punto: opposizione a verbale irrogato dalla Polizia locale di Treviso

Conclusioni della parte attrice:

annullarsi il provvedimento opposto o in subordine ridurre la sanzione. Spese di lite rifuse.

Conclusioni della parte convenuta

rigettarsi il ricorso confermando il provvedimento opposto. Spese di lite compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

agisce in opposizione avverso un verbale notificato ex art. 142 c. 8° CdS per superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo apparecchio Red&Speed Evo L2 matr. 179 installata in posizione fissa sulla SR 53. Afferma parte opponente che il provvedimento opposto è nullo perché è nulla la notifica, che manca la prova dell'infrazione, in quanto non è stata effettuata con strumento in regola con marchio CE e debitamente omologato, che la strada de quo è erroneamente classificata ed altre doglianze sul provvedimento opposto.

Parte convenuta si è costituita, depositando tutti gli atti richiestigli dall'opposizione e quelli

necessari in corso di giudizio, chiedendo la conferma del verbale.

La causa è stata istruita documentalmente.

Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato quanto al motivo della mancanza di regolare *omologazione*, come richiesto dall'art 142 c.6 CdS: nel caso in esame è presente in atti solo un decreto dirigenziale che si limita ad *approvare* l'esemplare dell'apparecchio utilizzato per il rilievo delle infrazioni. Non può più accogliersi (come si faceva in passato sulla base del Decreto Min.Trasporti del 13.06.2017 per ragioni transitorie e comunque in illegittima deroga ad una disposizione legislativa ossia di rango superiore) l'interpretazione di parte opposta che vorrebbe che i termini di approvazione ed omologazione siano da considerarsi sinonimi, in quanto l'omologazione richiede che le apparecchiature utilizzate per il rilievo delle infrazioni debbano presentare "caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni" di cui al regolamento CdS, mentre per altre minori infrazioni sarebbe sufficiente la sola approvazione. L'art 142 CdS mira infatti ad un bilanciamento di interessi pubblici e privati estremamente rilevanti: da un lato la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, e la conservazione dei beni, dall'altro valori altrettanto importanti come la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato, che deve fondarsi sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'apparecchio utilizzato per il rilievo delle infrazioni al limite di velocità, pena l'inutilizzabilità ai fini della contestazione delle violazioni. Tale motivazione assorbe gli altri punti del ricorso in quanto motivazione più fluida.

Le spese di lite si compensano tra le parti stante la novità delle questioni sollevate e la particolarità dell'odierna verifica.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni altra deduzione od eccezione respinta,

accoglie

il ricorso, annullando il provvedimento opposto e compensando tra le parti le spese di lite.

Treviso, 08.09.2020

Deposito nella Cancelleria del
Giudice di Pace di Treviso

Il 29 SET 2020 UFFICIO CANCELLERIA

Il Giudice di Pace

